AZIONE COMUNE

del 29 aprile 1997

adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione di un programma di assistenza dell'Unione europea per sostenere l'autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività terroristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo

(97/289/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e in particolare gli articoli J.3 e J.11,

viste le dichiarazioni adottate dal Consiglio europeo di Firenze il 21-22 giugno 1996 e da quello di Dublino il 13-14 dicembre 1996,

considerando che la dichiarazione del Consiglio adottata il 1° ottobre 1996 assicura la disponibilità dell'Unione europea a svolgere un ruolo attivo nel promuovere il processo di pace in Medio Oriente, coerentemente con i propri interessi nella regione e sulla base dell'importante contributo sin qui recato al processo di pace;

considerando che il Consiglio il 20 gennaio 1997 ha ribadito il proposito dell'Unione europea di continuare a svolgere un ruolo attivo nella promozione e nel rafforzamento di tale processo di pace,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. È istituito un programma di assistenza dell'Unione europea (in prosieguo: programma) della durata di tre anni per sostenere l'Autorità palestinese (AP) negli sforzi che essa compie per contrastare le attività terroristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo e assisterla nell'edificazione delle pertinenti strutture amministrative palestinesi.

2. Scopo del programma è sostenere la capacità della AP di contrastare il terrorismo e di contribuire a rafforzare il processo di pace in Medio Oriente nonché, fornire ai competenti servizi di sicurezza e polizia un'ampia nozione dei principi dei diritti dell'uomo nell'esercizio delle loro attività nei territori posti sotto il controllo della AP.

3. Il programma comprende i seguenti elementi: formazione nelle tecniche di sorveglianza, perquisizione e interrogatorio; istituzione di un ufficio tecnico per le indagini con competenze di polizia scientifica; formazione di personale dirigente degli uffici di sicurezza e di polizia che hanno il compito di agevolare la cooperazione e l'efficace reazione ad atti terroristici; assistenza ad alti dirigenti dei vari servizi per un'amministrazione efficace. Il programma sarà corredato di misure nei settori della formazione in materia di diritti umani, approvvigionamento di attrezzature e servizi, tecnologia informatica, comunicazioni sicure e eliminazione di materiale esplosivo a norma dell'articolo 3 paragrafo 6.

4. In determinate fasi, a seconda dell'avanzamento dei lavori verranno condotte valutazioni periodiche indipendenti.

5. Il programma sarà sospeso se la AP:

— non coopera pienamente all'attuazione del programma;

— non prende le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti umani nell'attuazione del programma;

— non consente all'Unione europea di effettuare il controllo e/o le valutazioni esterne periodiche a tal fine.

6. Gli aspetti operativi, amministrativi e finanziari del programma sono riveduti una volta l'anno.

Articolo 2

1. Un consulente dell'Unione europea (in prosieguo: «consulente dell'UE») è incaricato di soprintendere all'attuazione del programma, monitorare l'uso appropriato delle capacità fornite dall'Unione europea ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3. Il consulente dell'UE e la Commissione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'adeguato coordinamento tra il programma, l'assistenza comunitaria e l'assistenza bilaterale fornita dagli Stati membri e collaborano a tal fine.

2. Il consulente dell'EU è designato per la durata del programma, ferma restando la revisione di cui all'articolo 1, paragrafo 6.

3. Il consulente dell'UE opera sotto la guida della presidenza e riferisce al Consiglio o ai suoi servizi competenti, sotto l'autorità della presidenza, periodicamente e in caso di necessità.

Articolo 3

1. Per coprire i costi connessi con l'avvio del programma è iscritto nel bilancio generale delle Comunità europee un importo di 3.6 milioni di ecu così ripartito: 1,2 milioni di ecu nel bilancio del 1997, 1,8 milioni di ecu nel bilancio del 1998 e 0,6 milioni di ecu nel bilancio del 1999. L'importo iscritto nel bilancio del 1997 è disponibile per finanziare le spese connesse al programma a decorrere dalla data di adozione della presente azione comune.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e norme della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.

3. L'Unione europea finanzia l'infrastruttura e le spese correnti del consulente dell'UE, compresa la sua retribuzione e le spese per il personale.

4. I privilegi, le immunità e ulteriori garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento del programma d'assistenza e del consulente dell'UE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

5. Il Consiglio prende atto che la presidenza, la Commissione e gli Stati membri a seconda dei casi forniscono il supporto logistico nell'area.

6. Il Consiglio prende atto delle misure che la Commissione intende proporre sotto forma di azione comunitaria a sostegno degli obiettivi di questa azione comune, in specie nei seguenti settori: formazione in materia di diritti umani, approvvigionamento di attrezzature e servizi, tecnologia informatica, comunicazioni sicure e eliminazione di materiale esplosivo.

Articolo 4

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica sino al 29 aprile 2000.

Articolo 5

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1997.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. VAN MIERLO